

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA ELEMENTARE E MEDIA "E. COMPARONI"

*Via della Repubblica, 4 - 42011 Bagnolo in Piano
Codice fiscale 80016210355 - Tel. Fax 0522/951435
e-mail: comprensivobagnolo@virgilio.it - remm03200e@istruzione.it*

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

PREMESSA

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche", l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme in merito al suo funzionamento.

Il Consiglio trae la sua forza dalla sua collegialità. Si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa valutare – meglio del singolo – l'interesse pubblico che la norma vuol perseguire e il proprio operato con la dovuta imparzialità, sia per il reciproco controllo, sia perché l'organo collegiale, proprio per la sua natura, si sottrae più facilmente alle pressioni che possono provenire dall'esterno.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

ART. 1 - LUOGO DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Le sedute consiliari si tengono in una sala dell'Istituto scolastico. In caso questa sia inagibile, spetterà al Presidente del Consiglio, sentito il parere dei consiglieri presenti, fissare la sede di riunione.

ART. 2 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne dirige i dibattiti, concede la parola, mantiene l'ordine, fa osservare il seguente ordinamento e annuncia il risultato delle votazioni.

In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

ART. 3 - AVVISI DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione del Consiglio è fatta con avviso scritto, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno, da consegnare a ciascun componente del Consiglio, tramite i figli frequentanti l'Istituto o spedito a mezzo posta. Gli avvisi dovranno essere consegnati o spediti a ciascun consigliere almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi urgenti, i termini di avviso potranno essere ridotti a 2 giorni ed essere effettuati anche telefonicamente.

A coloro che sono dotati di posta elettronica, se lo desiderano, le comunicazioni possono essere inviate anche con questa modalità.

In caso di insediamento di un nuovo Consiglio, la convocazione della prima seduta è compito del Dirigente Scolastico.

ART. 4 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente, ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e, sempre, nei casi ove è previsto l'intervento del Consiglio per gli adempimenti di Legge (approvazione bilancio preventivo e consuntivo, adozione POF, ecc.). Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da 4 membri o dalla giunta o da un consiglio di classe o da un gruppo di docenti o dall'assemblea dei genitori. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste o per altri motivi adeguatamente giustificati.

In ogni caso la convocazione non può essere rinviata più di 10 giorni oltre il termine indicato.

ART. 5 - NUMERO LEGALE - CONVOCAZIONI

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza semplice dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Se, mezz'ora dopo l'orario fissato per la convocazione, non si è raggiunto il numero legale necessario, il Presidente scioglie la seduta, facendone dare atto a verbale, e stabilisce i termini per una nuova convocazione.

In caso si verifichi l'uscita di Consiglieri durante la seduta, e questo faccia venire meno il numero legale, il Presidente scioglie la seduta stessa e fa mettere a verbale i nomi dei Consiglieri, indicandoli come assenti ingiustificati.

Il Consigliere che si assenta in modo ingiustificato per tre volte consecutive è dichiarato decaduto; la giustificazione deve essere fatta pervenire al Presidente prima della seduta, anche telefonicamente o verbalmente tramite un altro Consigliere.

ART. 6 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI E DURATA DELLA SEDUTA

Il Consiglio d'Istituto può iscrivere all'ordine del giorno, discutere e deliberare solo argomenti che sono allo stesso demandati dai Decreti Delegati, da norme legislative e regolamenti presenti e futuri.

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, seguendo la progressione numerica dello stesso, incominciando da quelli da trattare eventualmente in seduta privata. Tuttavia il Presidente, o un Consigliere, può proporre che l'ordine in discussione sia mutato e la proposta di inversione dell'ordine del giorno si ritiene senz'altro accettata.

Se qualche Consigliere si oppone, la proposta sarà sottoposta al voto del Consiglio.

Di norma le sedute del Consiglio non devono superare la durata di due ore, salvo casi particolari da valutare di volta in volta.

ART. 7 - INTERVENTO IN DISCUSSIONE

Alla discussione possono prendere parte i Consiglieri, ognuno dei quali deve prima chiedere la parola al Presidente. Gli interventi del Presidente e dei Consiglieri devono, di norma, essere contenuti in 5 minuti (ad esclusione di spiegazioni su specifici argomenti da parte del Dirigente Scolastico o del DSGA); il Presidente ha tuttavia diritto di replica.

Non sono consentite divagazioni ed osservazioni estranee all'argomento in discussione. Il Presidente può richiamare il Consigliere che, nel suo intervento, non si attenga ai limiti su esposti ed anche interdirlgli la parola in caso di persistente inosservanza.

Ogni Consigliere può domandare la chiusura di una discussione che, se appoggiata da tre o più Consiglieri, è messa ai voti. Da questo momento sull'argomento non possono parlare che due soli Consiglieri, uno a favore e uno contrario, senza diritto di replica. Gli oratori iscritti a parlare prima che sia stata domandata la chiusura conservano la facoltà di parlare sull'argomento, a meno che decidano di rinunciare.

Durante la discussione di qualche punto può essere presentata e vagliata la proposta di nominare una commissione per un esame più approfondito, al fine di una maggiore condivisione della proposta stessa.

Le varie ed eventuali devono essere dichiarate dai Consiglieri prima dell'inizio della seduta, in modo da valutarne l'ammissibilità e verificare che rientrino nel tempo massimo fissato per la riunione stessa.

ART. 8 - MOZIONE D'ORDINE

E' mozione d'Ordine la richiesta di ordine procedurale presentata in merito a uno specifico punto all'ordine del giorno, seguito da votazione. Sull'ammissione o meno di ogni mozione d'ordine si pronuncia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata dal proponente la mozione, il Consiglio decide per alzata di mano senza discussione.

ART. 9 INTERVENTI ESTERNI

Il Consiglio può decidere di sentire il parere, a titolo consultivo, degli specialisti che operano in modo continuativo nell'Istituto con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, del DSGA (qualora non faccia parte del Consiglio), dei docenti o degli specialisti che possono dare chiarimenti o suggerimenti su quel determinato argomento all'ordine del giorno.

La presenza dei suddetti deve essere limitata alla trattazione specifica dell'argomento.

ART. 10 - VOTAZIONE

Quando nessuno chiede la parola o quando tutti i richiedenti hanno avuto la parola, si procede alla votazione osservando le norme e le procedure di legge e del presente regolamento.

ART. 11 - METODI DI VOTAZIONE - VOTAZIONE PALESE

La votazione si distingue in "palese" e "segreta".

La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il metodo di votazione, palese o segreta, è scelto di volta in volta dal Presidente. Se l'appello è nominale, si segue l'ordine alfabetico dei cognomi. Ogni consigliere risponde "SÌ" o "NO" oppure con la parola "ASTENUTO". Quando la votazione per alzata di mano sia dubbia nel suo risultato, il Presidente dispone la controprova per appello nominale.

ART. 12 - VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO

La votazione per scrutinio segreto è prescritta nelle sole deliberazioni concernenti persone, oltre ai casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. Nel caso di nomine la votazione è segreta ed ha luogo con schede.

ART. 13 - PARITÀ' DI VOTI

In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

In caso di parità tra i voti favorevoli e quelli contrari, nelle votazioni per scrutinio segreto, si riapre una breve discussione sull'argomento per dichiarazione di voto. Se non si trovano accordi, si ripete la votazione per scrutinio segreto.

ART. 14 - ESITO DELLE PROPOSTE

L'argomento posto in discussione può essere approvato, respinto, rinviato o approvato con modifiche. Si intende approvato l'argomento che, una volta esaurita l'eventuale discussione, è posto in votazione e ha ottenuto la maggioranza dei voti come da leggi o dal presente regolamento. Per voti validamente espressi si intendono: la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari (non sono computabili: i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche).

Il Consiglio può, a maggioranza di voti, rinviare un argomento ad una successiva seduta, come può, osservare le norme di cui sopra, apportare a una proposta quelle modifiche che ritiene opportune.

ART. 15 - CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Ogni Consigliere ha diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all'ordine del giorno, atti che dovranno essere depositati presso la Segreteria della scuola.

In caso il Consiglio debba deliberare su argomenti regolati da apposite Leggi e Regolamenti, è compito della Scuola metterne a disposizione i relativi testi (in forma scritta o indicando i riferimenti su siti internet specializzati) a favore dei Consiglieri che ne facciano richiesta.

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve essere sintetico ma contenere con precisione l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuale votazione.

I Consiglieri possono produrre il testo delle loro dichiarazioni o dettarle direttamente al segretario.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in segreteria entro dieci giorni dalla seduta.

ART. 16 - PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE E DEGLI ATTI

Alle sedute possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle componenti rappresentate, tranne quando sono in discussione argomenti relativi alle persone.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati in apposito albo della Scuola. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti concernenti singole persone, salvo l'esplicito consenso dell'interessato.

Qualunque Consigliere può ottenere dalla segreteria della scuola copia degli atti pubblicati, secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90 e successivi aggiornamenti.

Inoltre i verbali del Consiglio potranno essere dati in copia (ad eccezione delle parti dove si parla delle persone) agli elettori delle componenti rappresentate che dovessero farne richiesta, sempre secondo quanto disposto dalla legge n. 241/90 e successivi aggiornamenti.

ART. 17 - SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

Le funzioni del Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso; di regola è adottato il criterio della rotazione dei membri facenti la funzione di Segretario.

ART. 18 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

Si intendono sempre applicabili tutte le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia, presenti e futuri, sulle attribuzioni e sul funzionamento del Consiglio.

ART. 19 AGGIUNTE E MODIFICHE

Il Consiglio d'Istituto può, a maggioranza di 2/3 dei componenti, apportare aggiunte o modifiche al presente regolamento. Le aggiunte e le modifiche proposte dovranno essere depositate in segreteria almeno 5 giorni prima della seduta e inserite nell'ordine del giorno della seduta relativa.